

MITO & REALTA'

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. A seguito dell'applicazione del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione denominata "Mito & Realtà" assume la definizione di "Mito & Realtà – Associazione di Promozione Sociale", più semplicemente detta "Associazione".
2. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro.
3. L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché dal presente statuto.
4. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale ovvero il suo acronimo APS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SEDE

L'Ente ha sede in Milano in Piazza Luigi di Savoia 22 presso lo studio commerciale del Dr. Gianni Mario Colombo.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento deliberato dall'Assemblea secondo le ipotesi previste dal codice civile.

Art. 4 - SCOPO E ATTIVITÀ

1. L'Associazione opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.
2. Ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate nell'art. 5:
 - a. interventi e prestazioni sanitarie; (lett. b)
 - b. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lett. c)
 - c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (lett. h)

- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lett. i)
 - e. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; (lett. m)
 - f. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lett. u)
3. L'associazione, senza scopo di lucro e con l'esclusivo perseguimento di finalità culturali e di solidarietà sociale, svolgerà la propria attività nei seguenti settori:
- a. promozione della cultura;
 - b. formazione e ricerca scientifica per le Comunità terapeutiche e residenziali.
4. L'associazione si propone di promuovere la conoscenza e lo studio dei percorsi, degli ambienti e delle strutture terapeutiche attive nel campo della salute mentale che individuano il loro punto di riferimento culturale nel modello metodologico ed organizzativo della "Comunità Terapeutica" come valido strumento di aiuto per soggetti colpiti da sofferenze mentali (adulti, adolescenti, minori, anziani) e per le famiglie degli stessi.
5. Per "Comunità Terapeutica" l'Associazione intende ogni tipo di struttura residenziale che riconosca il valore dei dispositivi di cura fondati:
- a. su progetti terapeutici personalizzati;
 - b. sulla responsabilizzazione degli ospiti;
 - c. sulla condivisione delle attività della vita quotidiana;
 - d. sulla discussione collegiale delle soluzioni organizzative;
 - e. sul metodo di lavoro gruppale;
 - f. in collegamento con i Servizi di Salute Mentale, con i familiari e con le reti sociali esterne.
6. L'associazione inoltre si propone di creare una rete di comunità italiane che favorisca un supporto reciproco e incentivi la formazione degli operatori e la valutazione dei fattori terapeutici in vista del raggiungimento di standard di qualità della cura.

7. L'Associazione si ispira ai principi fondativi del movimento comunitario internazionale e si propone di riprendere, diffondere e riattualizzare la conoscenza delle esperienze di residenzialità comunitaria che si sono sviluppate in altri paesi, mantenendo collegamenti ed arricchendo il patrimonio storico di idee, esperienze e conoscenze scientifiche in quest'area.
8. L'Associazione persegue gli scopi sopraindicati, avvalendosi delle prestazioni volontarie degli associati, con una serie di attività, di cui alcune vengono qui indicate a titolo esemplificativo:
 - a. promozione di convegni, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, seminari, mostre;
 - b. costituzione di un centro di documentazione;
 - c. attività di pubblicazione e divulgazione scientifica;
 - d. attività di *Visiting* di valutazione tra gruppi di comunità terapeutiche e residenziali;
 - e. valutazioni di efficacia del trattamento comunitario (assessment, valutazione di routine, Outcome e follow up, ecc.);
 - f. pubblicazione di un elenco aggiornato di strutture di tipo comunitario che risultino nella tipologia sopra proposta, senza che da ciò derivi alcun obbligo nei confronti dell'Associazione;
 - g. programmi di ricerca scientifica;
 - h. attività di supervisione;
 - i. attività di counseling organizzativo in situazioni di crisi;
 - j. corsi di formazione e/o perfezionamento per operatori e responsabili.
 - k. L'Associazione potrà svolgere sia ulteriori attività oltre a quelle indicate nel presente articolo che l'attività di raccolta fondi, purché siano svolte con i criteri e limiti previsti dagli artt. 6 e 7, del d.lgs 117/2017; l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità
9. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5 – PATRIMONIO, FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni conferiti all'atto della costituzione e potrà essere incrementato da lasciti e acquisizioni approvati dal Consiglio Direttivo.
2. Il patrimonio finanziario dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a. conferimenti successivi di altri enti e soggetti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - b. beni mobili e immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio;
 - c. lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;
 - d. fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Lasciti, donazioni ed eredità sono accettate dal Consiglio Direttivo con beneficio d'inventario.
5. E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
6. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. L'Associazione, se iscritta nel registro delle imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
8. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
9. Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento.
10. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione utilizzerà:
 - a. le quote associative annue;
 - b. le rette degli utenti dei servizi prestati dall'Associazione;
 - c. i contributi di Enti pubblici e di privati;
 - d. lasciti, donazioni ed eredità non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. proventi di raccolte fondi;
 - f. sopravvenienze attive non destinate ad incremento del patrimonio.

Art. 6 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere il rendiconto annuale che dovrà essere approvato dall'assemblea degli associati entro il 30 aprile.
3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche in-diretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 - ASSOCIATI

1. Possono divenire associati dell'associazione:
 - a. le persone fisiche maggiorenni che abbiano interesse, esperienza e/o professionalità nelle discipline attinenti il funzionamento delle comunità terapeutiche;
 - b. le comunità terapeutiche e residenziali che si riconoscono nei valori dell'associazione, attraverso la rappresentanza di un loro singolo referente.
2. L'Associazione sarà sempre costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma precedente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
4. Sulle domande di associazione, corredate di curriculum e/o presentazione della comunità richiedente, deciderà il Consiglio Direttivo necessitando, per l'accoglimento, l'unanimità dei consensi dei membri dell'organo amministrativo.
5. Le eventuali decisioni di rigetto dovranno essere motivate.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che devono decidere

sull'argomento nella prima riunione convocata.

7. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
8. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.
9. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
10. Gli associati non assumono nessuna responsabilità patrimoniale né sono tenuti ad altre prestazioni oltre al versamento del contributo annuo associativo.
11. La qualità di associato non è trasferibile in alcun modo.

Art. 8 RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo entro la fine dell'anno solare.
2. Il recesso non comporta alcun onere per l'associato e produrrà effetto con lo scadere dell'anno in corso.
3. In difetto, la partecipazione si intende rinnovata per l'anno solare successivo.
4. L'esclusione di un associato può essere deliberata per 2 anni consecutivi di morosità e per gravi motivi (quali la non corrispondenza ai principi fondativi dell'associazione) dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo, che deve istituire una commissione di approfondimento ed instaurare un contraddittorio con l'associato.
5. Gli associati receduti o esclusi e, comunque, quelli che abbiano cessato di appartenere all'organizzazione non possono ottenere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

Art. 9 - ORGANI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Comitato Scientifico;
 - d. il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - e. il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
 - f. il Tesoriere;

g. l'Organo di Controllo.

Art. 10 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento del contributo annuo di associazione
2. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Essa ha competenza inderogabile sulle seguenti materie:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - CONVOCAZIONI

1. Le convocazioni dell'assemblea sono effettuate anche via e-mail o a mezzo fax, a ciascuno degli associati almeno 7(sette) giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.
3. L'assemblea deve essere convocata quando sia stata fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.
4. Il voto di approvazione del bilancio e della relazione annuale e la votazione delle cariche societarie può avvenire di persona e anche per email.
5. Le candidature devono pervenire entro 15 gg. dalla date di assemblea e le votazioni online entro 48 ore prima dell'assemblea.
6. Sia le candidature sia le votazioni devono essere indirizzate al Presidente

che è il garante del buon funzionamento dell'Associazione.

7. Il regolamento di amministrazione può prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 12 DELIBERAZIONI

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua Assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione o, in subordine, da persona eletta al momento dell'apertura dei lavori assembleari.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
3. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza del totale dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.
5. Per la modifica del presente statuto è necessario, anche in seconda convocazione, l'intervento ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'ente è necessario, anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
7. Ogni associato non può rappresentare in assemblea, mediante delega scritta più di un associato.
8. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
9. Le deliberazioni adottate dall'assemblea devono essere verbalizzate e raccolte in apposito libro verbali per poter essere consultate liberamente da parte di ciascun associato.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal verbalizzante e dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo liberamente eletto dall'Assemblea degli Associati che predispose il programma dell'attività e ne cura lo svolgimento, avendo competenza su tutto quanto non spetti inderogabilmente all'Assemblea.
2. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12 (dodici), secondo le determinazioni

dell'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali.

3. Il Consiglio nomina nel suo seno: Il Presidente, il Vice Presidente il Segretario ed il Tesoriere.
4. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
5. I componenti del Consiglio durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
6. Venendo a mancare uno o più consiglieri durante l'esercizio sociale, il Consiglio direttivo può sostituirli interinalmente con altri associati sino all'assemblea ordinaria che provvederà alla nomina dei membri in sostituzione cessati.
7. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e per il perseguimento dei suoi scopi, senza limitazioni.
8. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
9. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno 4 volte all'anno. La partecipazione è valida anche per via telematica.
11. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) sedute annue del Consiglio Direttivo decade.
12. La composizione del Consiglio Direttivo dovrebbe essere rappresentativo sia della distribuzione geografica, che della tipologia di comunità associate dal punto di vista dell'utenza e dell'appartenenza al settore pubblico che privato
13. I soci fondatori possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.
14. Spetta all'assemblea deliberare in merito alla corresponsione e l'ammontare di un eventuale compenso ai componenti del Consiglio Direttivo purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8, comma 3. Del D. Lgs. 117/2017.
15. E', in ogni caso previsto un rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione.

Art. 14 - COMITATO SCIENTIFICO

1. E' un organo consultivo interno all'Associazione che elabora progetti, procedure, attività scientifiche (convegni, seminari, ricerca, familiari e

utenti, collegamenti con altre istituzioni, ecc.) con proposte che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

2. È composto da Soci che presentano la propria candidatura in sintonia con la mission dell'associazione.
3. La composizione è decisa dal Consiglio direttivo sulla base delle competenze e/o della disponibilità per le aree di intervento richieste dal CD utili allo sviluppo scientifico dell'associazione.
4. La durata della carica è di 2 anni.
5. Chi si astiene dai lavori del Comitato senza giusta motivazione per 3 volte all'anno decadrà dalla carica.
6. Il coordinatore del Comitato Scientifico vengono proposti dai componenti del Comitato medesimo e nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
2. Egli dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitegli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'associazione.
3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta anche da un terzo dei suoi membri.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, per suo incarico, dal segretario, mediante invito inviato anche per e-mail o per fax almeno cinque giorni prima dell'adunanza, in caso di urgenza può essere convocato anche il giorno stesso con comunicazione verbale.
3. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di altro impedimento, dal vicepresidente.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
5. Il verbale delle riunioni è redatto a cura del segretario e sottoscritto dal

verbalizzante e da tutti gli intervenuti; nel caso in cui qualcuno degli amministratori rifiuti di firmare ne verrà fatta menzione nel verbale medesimo.

Art. 17 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea degli Associati provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.
8. Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
9. Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a

decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

10. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.
11. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 18 - SCIoglimento

1. L'Associazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.
2. Nel caso in cui l'Associazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.
3. L'estinzione è deliberata dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ed è accertata secondo le modalità di cui all'articolo 6 del DPR 361/2000.
4. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.
6. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori dell'Associazione.

Art. 19 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge proprie del tipo associativo caratterizzante la presente struttura associativa, ed in particolare le disposizioni relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.